



Codice delle obbligazioni (Proroga di contratti normali di lavoro con salari minimi)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2016¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 360a cpv. 3

³ Qualora le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi del capoverso 1 vengano ripetutamente violate ed esistano indicazioni che con la scadenza del contratto normale di lavoro possano nuovamente verificarsi abusi ai sensi del capoverso 1, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b l'autorità competente può prorogare il contratto normale di lavoro per una durata limitata.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2016 2457
² RS 220

